

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE
COMUNALI
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 23 DEL 31/03/2008

ARTICOLO 1. - FINALITA'	1
ARTICOLO 2. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	1
ARTICOLO 3. – REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE	1
ARTICOLO 4. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	2
ARTICOLO 5. - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	2
ARTICOLO 6. - AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	2
ARTICOLO 7. - RESPONSABILE DELLE ENTRATE	3
ARTICOLO 8. - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	3
ARTICOLO 9. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO E RELATIVE SANZIONI	3
ARTICOLO 10. - MISURA DEGLI INTERESSI	4
ARTICOLO 11. - COMPENSAZIONE	4
ARTICOLO 12. - DISPOSIZIONI FINALI	4

ARTICOLO 1. - FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato e si conforma alle vigenti disposizioni Legislative in materia di autonomia impositiva e Regolamentare concessa agli Enti Locali, ed in particolar modo al D.lgs. 267/00, alla Legge 127/97 ed al D.lgs. 446/97.
2. La disciplina regolamentare ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
5. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune, anche in virtù di operazioni di copertura del rischio con strumenti di finanza derivata.
3. Costituiscono entrate di "finanza straordinaria" quelle derivanti da operazioni di cartolarizzazione di immobili, operazioni di indebitamento ed assimilabili (leasing immobiliare, operazioni di "sale and lease back" ed altre operazioni consentite dalle Legge), alienazione di patrimonio immobiliare (cespiti) o mobiliare (con particolare riferimento a titoli e valori).
4. Il presente Regolamento disciplina le entrate di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le operazioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono consentite nei modi e limiti consentiti dalla Legge e secondo le Deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 3. – REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrate il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
2. In generale nei Regolamenti riguardanti le entrate tributarie, sono disciplinati i criteri per la determinazione della base imponibile, quando non specificamente indicati dalla legge, le modalità di verifica e di controllo delle posizioni contributive, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva. Con specifico riferimento alle attività di

accertamento, la Giunta Comunale può indicare annualmente nel Piano Esecutivo di Gestione o con apposito provvedimento, il piano delle attività per l'anno di riferimento.

3. Le entrate non tributarie sono disciplinate, ove necessario, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.
4. I Regolamenti di cui ai commi 2 e 3 determinano altresì la forma di gestione delle entrate, anche disgiuntamente per attività di liquidazione, accertamento, riscossione e riscossione coattiva, scegliendo fra le forme consentite dalla Legge (gestione diretta, affidamento a terzi, mediante aziende pubbliche o partecipate).
5. Per gli aspetti non disciplinati in ogni singolo Regolamento, si fa riferimento (qualora non vi siano norme di Legge specifiche) a quanto previsto in via generale dal presente Regolamento, ove applicabile, anche in via analogica.

ARTICOLO 4. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Compete agli organi competenti, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento annuale in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga tendenzialmente assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.
4. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata o alle aliquote, tariffe, canoni, deliberati per l'anno precedente, ove possibile.

ARTICOLO 5. - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. In via generale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata spetta agli organi competenti, nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia comunale, la determinazione dei principi e/o delle misure per la concessione di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni.
2. La determinazione dei principi e/o delle misure per la concessione di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni è attuata in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
3. Ove non diversamente disciplinato nei singoli Regolamenti o dalla Legge, per le entrate di natura tributaria, è fissato in Euro 12,00 il limite di esenzione per versamenti di modica entità di cui all'art. 17 comma 88 Legge 127/97, con l'eccezione del Canone Occupazione Suolo Pubblico e per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni per le quali viene previsto il limite di Euro 4,00. Parimenti, a norma del medesimo art. 17 comma 88 L. 127/97, è fissato in Euro 12,00 (ove non diversamente disciplinato nei singoli Regolamenti o dalla Legge), il limite per il rimborso dei tributi versati in eccedenza dai contribuenti con l'eccezione del Canone Occupazione Suolo Pubblico e per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni per le quali viene previsto il limite di Euro 4,00.
4. Ove non diversamente disciplinato nei singoli Regolamenti, è esclusa l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva per gli importi inferiori ad Euro 12,00. Tale limite (previsto per le iscrizioni a ruolo dall'art. 25 della Legge 289/02), può essere annualmente rivisto con Deliberazione della Giunta Comunale.
5. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 6. - AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, di efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale ha adottato il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità definiti anche in rapporto ai costi amministrativi connessi all'importo ricavabile dal tributo ovvero alla loro difesa (vedasi deliberazione C.C. n. 48 del 25/6/1998).
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n.662, ha adottato il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione (vedasi deliberazione C.C. n.161 del 30/11/1998).

ARTICOLO 7. - RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i Responsabili di Posizione Organizzativa, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spettano ai responsabili delle entrate tutte le attività di programmazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni in materia di entrate comunali.
3. Il responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per i crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, della indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
4. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

ARTICOLO 8. - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. La riscossione coattiva, può avvenire con il mezzo ritenuto dal Responsabile dell'Entrata più idoneo fra quelli consentiti dalla Legge, secondo valutazioni di efficacia / economicità e tenuto conto di quanto eventualmente disciplinato nei singoli Regolamenti.
3. A titolo esemplificativo, la riscossione coattiva si attua:
 - ✓ Mediante iscrizione a ruolo coattivo (secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602 e del 28 gennaio 1998 numero 43 e successive modifiche e integrazioni);
 - ✓ mediante ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639;
 - ✓ mediante ricorso al giudice ordinario (tale modalità si applica principalmente ai crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il funzionario responsabile ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica);
 - ✓ mediante "cessione del credito" (a norma della Legge 140/1997 per le entrate extra-tributarie e dell'art. 76 Legge 342/2000 per le entrate Tributarie).
6. Ove non diversamente disciplinato nei singoli Regolamenti, è esclusa l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva per gli importi inferiori ad Euro 12,00. Tale limite (previsto per le iscrizioni a ruolo dall'art. 25 della Legge 289/02), può essere annualmente rivisto con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. Al fine della semplificazione dell'attività amministrativa e secondo principi di economicità ed efficienza, può essere previsto - con provvedimento di tipo organizzativo, adottato dalla Giunta (secondo l'attuale formulazione dell'art. 48 comma 3 D.lgs. 267/00) o con attribuzione del relativo obiettivo di gestione all'interno del Piano Esecutivo di Gestione (approvato dalla Giunta medesima) - l'accentramento presso un singolo Ufficio delle procedure relative alla riscossione coattiva, ferma restando la Responsabilità dell'entrata in capo ai singoli Funzionari competenti.
5. Devono essere specificate con le modalità di cui al comma 4, l'entrata o le entrate per le quali siano previste procedure accentrate di riscossione coattiva, l'Ufficio Responsabile dell'Entrata e l'Ufficio che effettuerà la procedura coattiva.
6. Le procedure coattive, vengono attivate sulla base degli elenchi predisposti dai responsabili dei servizi e funzionari, che gestiscono le entrate. Gli elenchi così formati, sono trasmessi al Servizio eventualmente individuato ai sensi del comma 4, il quale non appena possibile e, comunque, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito, attiva le necessarie procedure. In caso non sia stato individuato il Servizio per la riscossione coattiva accentrata di cui al comma 4, gli elenchi sono trattenuti dal singolo Responsabile dell'entrata il quale provvede in proprio non appena possibile e, comunque, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito, ad attivare le necessarie procedure.

ARTICOLO 9. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO E RELATIVE SANZIONI

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al Responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

4. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di affidare all'esterno in parte o completamente le attività di controllo.
5. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.
6. Per l'applicazione delle sanzioni, si fa riferimento (qualora non diversamente disciplinato nei singoli Regolamenti) a quanto previsto nei D.lgs. 471/472/473 del 1997 e dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/00 (in caso di violazione di Regolamenti Comunali, anche riguardanti le entrate).

ARTICOLO 10. - MISURA DEGLI INTERESSI

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 165 della legge n. 296 del 27/12/2006, gli interessi dovuti per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali e delle altre entrate proprie, anche con riferimento a periodi di imposta precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore di tale legge, nonché in riferimento a quelle futuri sono dovuti nella misura del tasso d'interesse legale, maggiorato della misura annualmente determinata con Delibera da parte dei competenti organi, entro le misure previste dalla Legge. In assenza di Deliberazione, si applica la maggiorazione prevista per l'anno precedente.

ARTICOLO 11. - COMPENSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 167 della legge n. 296 del 27/12/2006, i Responsabili dell'entrata, procedono di regola alla compensazione fra le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
2. Le proposte di cui al comma 1, prima di poter essere formalizzate al contribuente, devono essere approvate con Determinazione, sottoscritta da tutti i Responsabili dell'entrata eventualmente coinvolti.
3. La compensazione ha rilevanza all'esterno, nei confronti del contribuente. Dal punto di vista contabile, in osservanza al principio dell'integrità del bilancio, si dovranno registrare sia l'uscita che l'entrata nei rispettivi capitoli di Bilancio, con giroconto.

ARTICOLO 12. - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non previsto dal presente regolamento.
2. Gli articoli o le parti del presente Regolamento, che dovessero divenire in contrasto con quanto previsto dalla Legge, si intendono implicitamente abrogate, dalla data di entrata in vigore delle nuove norme nazionali.
3. La misura di maggiorazione dell'interesse legale di cui all'art. 10 viene fissata (per il primo anno di applicazione e per gli anni successivi in assenza di provvedimento) in ZERO punti percentuali (si applica cioè l'interesse legale, senza maggiorazioni).